



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

*Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557*

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 97 Del 07-12-2023

Oggetto: Utilizzazione del dipendente Dott.ssa Katia D'Agostino ex art. 1 comma 557, Legge n. 311 / 2004 da parte del Comune di Cermignano.

L'anno duemilaventitre il giorno sette del mese di dicembre alle ore 19:35, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

D'Angelo Camillo	Sindaco	P
Ragonici Luca	Ass. Vice Sindaco	P
Caterini Battista	Assessore	P

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor D'Angelo Camillo in qualità di Sindaco.

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Signor Piccioni Tiziana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 557 della L. 30.12.2004, n. 311, che prevede che i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, possano servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre Amministrazioni Locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza e previo accordo tra le Amministrazioni interessate;

VISTA la legge n. 74 del 21 giugno 2023, di conversione del D.L. 44/2023 che con l'introduzione del comma 6-bis all'articolo 3, ha previsto l'estensione soggettiva ai comuni fino a 15.000 abitanti, poi ulteriormente elevata in sede di conversione in legge n. 112/2023 del D.L. 75/2023, con l'art. 28, comma 1-ter, ai comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti, della previsione di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 311/2004;

VISTA la nota prot. n. 7550 del 28.11.2023, che si intende per integralmente trascritta e che si allega al presente deliberato, con cui il Sindaco, Dr. Febo Di Berardo del Comune di Cermignano richiedeva l'autorizzazione all'impiego della Dott.ssa Katia D'Agostino, Istruttore Tecnico (ex Cat.C) impiegato al Comune di Valle Castellana, nel Comune di Cermignano oltre l'orario ordinario per 8 ore settimanali ai sensi e per gli effetti dell'art 1 comma 557 della legge n. 311 del 2004, con decorrenza dalla sottoscrizione del presente atto, sino al 31.05.2024;

DATO ATTO che l'assenso del lavoratore interessato è stato acquisito da questa Amministrazione;

RILEVATO che per l'attività lavorativa in oggetto viene richiesto un impegno oltre l'orario di obbligo, per il quale il Comune di Cermignano corrisponderà direttamente allo stesso dipendente il trattamento economico attualmente in godimento presso il Comune di provenienza, proporzionalmente al numero delle ore d'incarico;

CONSIDERATO che risulta necessario regolare i rapporti tra i due enti mediante apposita convenzione che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO altresì che il dipendente Dott.ssa Katia D'Agostino dovrà comunque prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Cermignano, oltre l'orario contrattuale di 36 ore settimanali dovute al Comune di Valle Castellana nei limiti fissati dal D.Lgs 08/04/2003 n. 66 e s.m.i.;

VISTI gli artt. 42 e 48 del D.L.gs 18.08.2000, n. 267;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui dell'art. 49 D. Lgs 18.8.2000, n. 267;

Con votazione unanime;

D E L I B E R A

- 1) **DI CONFERMARE** e approvare la narrativa in premessa, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini della motivazione di cui all'art. 3 della Legge n. 241 / 1990;
 - 2) **DI PRENDERE ATTO** che il dipendente Dott.ssa Katia D'Agostino sia autorizzata allo svolgimento dell'incarico ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge 30.12.2004 n. 311, presso il Comune di Cermignano, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al 31.05.2024, per un impegno settimanale di 8 ore da svolgere oltre il normale orario di lavoro di 36 ore settimanali rese nel Comune di appartenenza;
 - 3) **DI DARE ATTO** che tale autorizzazione è conferita, con spirito di leale collaborazione, al mero scopo consentire al Comune di Cermignano di avere tempo di individuare una nuova figura di responsabile di servizio senza interrompere la continuità nell'attività di ufficio;
 - 4) **DI PRENDERE ATTO** che il Comune di Cermignano corrisponderà direttamente allo stesso dipendente il trattamento economico corrispondente alla categoria dell'Ente di provenienza, proporzionalmente al numero delle ore d'incarico;
 - 5) **DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Area Personale alla sottoscrizione della convenzione allegata al presente atto, adottando tutti gli eventuali atti conseguenti;
- DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

CONVENZIONE EX ART. 1, COMMA 557, LEGGE 30 DICEMBRE 2004 N.311.

L'anno duemilaventidue, addì ____ del mese di _____ in Valle Castellana (TE) nella sede comunale,

TRA

Il **Comune di Cermignano (TE)**, di seguito "ente utilizzatore", rappresentato dal _____, che agisce nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza del Comune di Cermignano, C.F. 80003870674; .

E

il **Comune di Valle Castellana (TE)**, di seguito "ente di provenienza", rappresentato dal Responsabile Area Economico - Finanziaria, Dott.ssa Priscilla Di Vittorio, nato a Atri, il 30.09.1993, C.F. DVTPSC93P70A488M, che interviene nel presente atto per conto, nell'interesse ed in piena rappresentanza dello stesso Comune.

PREMESSO CHE

- L'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311/2004, prevede che *"I Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra Enti gerenti servizi a rilevanza industriale, le Comunità Montane e le Unioni di Comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza"*;
- con parere del Consiglio di Stato sez. I n. 214/2005 sono stati forniti chiarimenti sulla applicazione della norma di cui trattasi, ed in particolare sulla necessità di disciplinare le modalità operative per l'utilizzo temporaneo con atto convenzionale;
- il Comune di Valle Castellana (TE) con Delibera di Giunta Comunale n. ____ del _____ ha autorizzato l'impiego del dipendente Dott.ssa Katia D'Agostino, Istruttore Tecnico (ex categoria C1), nel Comune di Cermignano per 8 ore settimanali ai sensi dell'art. 1 comma 557 della legge n. 311/2004 dalla sottoscrizione del presente atto e fino al 31.05.2024;
- Che il Comune di Cermignano intende avvalersi della collaborazione del dipendente Dott.ssa Katia D'Agostino che si è resa disponibile a sottoscrivere apposita convenzione in conformità a quanto previsto dalla norma sopra richiamata:

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto della convenzione

La presente convenzione disciplina l'utilizzo a tempo determinato e parziale del dipendente, da parte dell'ente utilizzatore, presso il Comune di Cermignano con funzioni di Istruttore Tecnico;

ART. 2 – Decorrenza e durata della convenzione

La convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto e fino al

31.05.2024. Essa potrà essere rinnovata per espressa volontà dei competenti organi degli enti sottoscrittori della convenzione e consenso del dipendente o risolta in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:

- a) scioglimento consensuale, con deliberazioni di entrambi gli Enti;
- b) recesso unilaterale di una delle due Amministrazioni, con preavviso di almeno trenta giorni;
- c) volontà in tal senso manifestata formalmente dal dipendente.

ART. 3 – Status giuridico del dipendente

Il dipendente mantiene la titolarità del posto attualmente ricoperto presso l'ente di provenienza, con le connesse funzioni e prerogative.

ART. 4 – Utilizzo del dipendente

L'ente di provenienza autorizza quindi l'ente utilizzatore ad usufruire delle prestazioni lavorative del dipendente per un tempo di lavoro di 8 ore settimanali, al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale di 36 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1, comma 557, della Legge 30 dicembre 2004 n. 311, fermo restando comunque il rispetto delle 48 ore settimanali quale tetto massimo delle prestazioni orarie cumulabili tra i due enti in virtù di quanto previsto dal D.Lgs. n. 66/2003 come integrato dal D.Lgs. n. 213/2004.

ART. 5 – Orario di lavoro

L'articolazione dell'orario di lavoro presso l'ente utilizzatore, pari ad un massimo di n. 8 ore settimanali, è individuata previa intesa informale con il dipendente e secondo le esigenze del Comune di provenienza.

Detta articolazione oraria dovrà comunque essere obbligatoriamente effettuata al di fuori dell'orario di lavoro che il dipendente è tenuto ad osservare nell'ente di provenienza.

Le ore lavorative rese dal dipendente nell'ente utilizzatore, saranno accertate da detto ente mediante il proprio sistema di rilevazione delle presenze in servizio, ai fini della relativa liquidazione dei compensi.

ART. 6 – Esercizio delle funzioni

Le prestazioni lavorative riferibili all'ente utilizzatore vanno rese dal dipendente nella sede del Comune di Cermignano fatta salva la possibilità di svolgere attività lavorativa per conto dello stesso, presso altri Enti ecc. per riunioni e/o incontri riferibili alle attività del Comune utilizzatore.

ART. 7 – Gestione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del dipendente, compresa la disciplina delle progressioni orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza.

Per quanto attiene in particolare all'istruttoria degli atti e procedimenti in materia disciplinare e di contenzioso del lavoro, nonché di patrocinio legale, l'ente di provenienza parimenti acquisirà, ove necessario, i relativi elementi valutativi dall'ente utilizzatore.

Le ferie, le aspettative ed i permessi retribuiti e non retribuiti sono concessi dall'ente di

provenienza previa intesa informale con l'ente utilizzatore. Le trasferte sono autorizzate, e sostenute economicamente, da ciascun ente in relazione al rispettivo interesse, previa intesa informale tra gli Enti stessi.

Nella definizione dei vari aspetti connessi all'organizzazione del lavoro del dipendente l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore hanno, con riguardo alle rispettive strutture, completa autonomia.

ART. 8 – Trattamento economico

Il dipendente, fatti salvi i successivi miglioramenti, conserva il trattamento economico fondamentale ed accessorio in godimento nell'ente di provenienza, che provvede all'erogazione dei relativi emolumenti.

L'ente utilizzatore provvederà a corrispondergli direttamente un compenso mensile commisurato a quanto previsto dal vigente CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza, per ogni ora lavorativa effettivamente resa e registrata nell'ente utilizzatore e, comunque, per un massimo di n. 8 ore settimanali e i compensi accessori previsti eventualmente sulla base delle modalità e risorse dell'Ente utilizzatore.

ART. 9 – Clausole finali e di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle specifiche norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.

Sono comunque fatte salve, con riguardo allo status giuridico ed al trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente, eventuali condizioni di miglior favore previste dalle norme legislative, statutarie e regolamentari, nonché dai contratti collettivi di lavoro nazionali e decentrati nel tempo vigenti.

Letto, approvato e
sottoscritto

Valle Castellana, lì

Per il Comune di
Cermignano

Per il Comune di Valle Castellana

PER ACCETTAZIONE:

il dipendente _____

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica

Data: 07-12-2023

Il Responsabile del servizio
Di Vittorio Priscilla

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile

Data: 07-12-2023

Il Responsabile del servizio
Di Vittorio Priscilla

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
D'Angelo Camillo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Piccioni Tiziana

Prot. n. **del**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 della Legge n.267/00.

Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Lì,

IL MESSO COMUNALE
Giovanni DI SAVERIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni DI SAVERIO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.

Lì, 07-12-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giovanni DI SAVERIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal al , ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Piccioni Tiziana

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Piccioni Tiziana